

**Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia**  
**AVVISO AI SIGG. AVVOCATI**

Nei nuovi moduli “*deposito ricorso*” e “*deposito atti*” resi disponibili per i difensori sul sito di Giustizia amministrativa, a seguito dell’entrata in vigore del decreto-legge n. 28/2020, sono state inserite alcune nuove spunte, a compilazione obbligatoria, relative alla discussione da remoto.

In particolare:

- 1) il modulo di “*deposito ricorso*”, nella sezione “*istanze*”, presenta la nuova spunta “*Istanza discussione da remoto DL 28/2020*”;
- 2) il modulo di “*deposito atto*” prevede tre nuove tipologie di atto “*istanza di discussione da remoto DL 28/2020*”; “*opposizione a discussione da remoto DL 28/2020*”; “*note di udienza o passaggio in decisione DL 28/2020*”;
- 3) il modulo di “*deposito atto*” prevede poi una nuova sezione “*atti DL 28/2020*”, per tutte le tipologie di atti depositabili, che comprende anche le tre spunte corrispondenti alle tre voci di cui sopra.

In relazione alla nuova spuntasi specifica che l’effettuazione della scelta [SI o NO] è obbligatoria ed è riferita esclusivamente al singolo atto in quel momento oggetto di deposito.

La spunta ha infatti la sola funzione di indicare al sistema informativo della giustizia amministrativa se, in quello specifico atto depositato unitamente al modulo, sia o meno contenuta l’istanza di discussione da remoto ai sensi del d.l. n. 28/2020, oppure l’opposizione alla discussione da remoto.

La selezione non implica invece alcun vincolo in relazione alle scelte future, anche prossime, relative alla medesima causa e alla medesima udienza.

A titolo esemplificativo, all’atto del deposito di un ricorso che NON contenga anche una istanza di discussione da remoto, la spunta “*istanza di discussione da remoto DL 28/2020*” dovrà essere necessariamente apposta su “NO”, a prescindere dalle future intenzioni del difensore. Tale scelta, infatti, non pregiudica in alcun modo la successiva facoltà del difensore di depositare una separata istanza di discussione da remoto (attraverso il modulo di deposito atto) o, ancora, di inserire l’istanza di discussione da remoto in un successivo atto (ad esempio in una memoria di replica).

L’ufficio ricezione ricorsi è autorizzato a rimuovere la spunta, qualora la stessa sia stata erroneamente apposta, tutte le volte che ad essa non corrisponda l’effettivo deposito dell’atto corrispondente (istanza discussione oppure opposizione alla discussione).

L’istanza di discussione e l’opposizione alla discussione devono contenere i recapiti personali dei difensori (indirizzo mail e numero cellulare personale).

La Segreteria Affari Generali è incaricata di comunicare il presente avviso all’Avvocatura distrettuale dello Stato, agli Ordini degli Avvocati e alle Associazioni degli Avvocati amministrativisti operanti nella circoscrizione giudiziaria di questo Ufficio, nonché mediante pubblicazione all’albo interno e sul sito internet della Giustizia Amministrativa.

Milano, 17 giugno 2020.

il Presidente  
Domenico Giordano